

# Società tra professionisti, fuori gioco il controllo dei soci di solo capitale

## Albi e mercato

### Nulli i patti che derogano alle regole per determinare le maggioranze

Angelo Busani

Divieto di clausole statutarie e di patti parasociali che vanifichino il controllo dei professionisti nella vita delle società tra professionisti e requisito dei due terzi conseguibile alternativamente o contando le “teste” dei soci o tenendo in considerazione la quota di partecipazione di ciascuno di essi al capitale sociale, senza possibilità di cumulare queste due situazioni. Sono queste le novità introdotte dall’articolo 1, comma 24, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, intervento che si inserisce nel più ampio disegno di razionalizzazione delle forme organizzative dell’esercizio professionale.

La disciplina previgente, contenuta nell’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 183/2011, imponeva che i professionisti detenessero una maggioranza sia sotto il profilo numerico sia in relazione alle quote di capitale sociale. Tale formulazione aveva generato incertezza applicativa, in particolare circa il carattere cumulativo o alternativo di tali requisiti, determinando così prassi difformi e letture non univoche all’interno degli ordini professionali. Il nuovo intervento normativo supera definitivamente tali ambiguità, stabilendo che la maggioranza qualificata dei due terzi possa essere raggiunta in via alternativa, valorizzando ora il numero dei soci professionisti, ora la loro partecipazione al capitale sociale. La scelta legislativa recepisce un orientamento interpretativo già affiorato in dottrina, ritenuto più aderente alla *ratio* dell’intera disciplina delle Stp: garantire che il controllo effettivo della società rimanga saldamente nelle mani dei professionisti, evitando però che requisiti ridondanti o eccessivamente rigidi producano un effetto dissuasivo rispetto alla costituzione di nuove strutture societarie.

L’intervento legislativo accoglie espressamente la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 12 giugno 2019: l’Agcm aveva osservato che la lettura cumulativa dei requisiti finiva per restringere senza adeguata base razionale la concorrenza

tra differenti modelli organizzativi professionali, limitando l’apporto di capitale e l’ingresso di soci non professionisti, elementi che, in ordinamenti europei più evoluti, hanno favorito un incremento dell’efficienza e dell’innovazione nei servizi professionali. L’obiettivo del legislatore 2025 è dunque quello di coniugare tutela dell’interesse pubblico con un’apertura misurata alle esigenze economiche e organizzative delle moderne realtà professionali.

A conferma di tale indirizzo, la nuova legge specifica anche che, ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per le decisioni dei soci di Stp, non assumono rilievo patti sociali o parasociali che derogano alle regole del modello societario prescelto. La volontà del legislatore è quella di evitare che, tramite accordi interni non conoscibili dall’ordine professionale o da soggetti terzi, si possa aggirare il principio del controllo professionale, che deve essere verificato attraverso criteri formali, trasparenti e oggettivi. Tale impostazione si salda con la natura



**Evitati requisiti troppo rigidi che avrebbero dissuasato dal voler costituire nuove società**

pubblicistica che connota l’attività professionale, nella quale l’affidamento del cliente – e più in generale della collettività – deve rimanere al centro del sistema. Non a caso il legislatore mantiene ferme le conseguenze derivanti dal venir meno del requisito di prevalenza: la perdita della maggioranza da parte dei professionisti costituisce causa di scioglimento della società e comporta la cancellazione dall’albo da parte dell’ordine competente, salvo che la regolarità venga ristabilita entro il termine di sei mesi.

La Stp continua dunque a configurarsi come un istituto volto a preservare le garanzie tradizionali dell’ordinamento professionale italiano, ma al tempo stesso capace di favorire una maggiore competitività organizzativa. La scelta del modello alternativo di verifica della maggioranza, anziché di un rigido sistema cumulativo, appare coerente con questa logica di equilibrio. Il risultato è un sistema più lineare, idoneo a garantire certezza del diritto e a promuovere, nel rispetto delle prerogative ordinistiche, una modernizzazione progressiva dell’esercizio collettivo delle professioni.